

LEGGE REGIONE CAMPANIA 21 MAGGIO 1997, N. 14


" DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AI SENSI DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994 N. 36 "

STATUTO DEL CONSORZIO

OBBLIGATORIO PER LA COOPERAZIONE

TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
N. 1 DELLA CAMPANIA, DENOMINATO " ENTE DI AMBITO CALORE IRPINO "



[Handwritten signature]



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"CALORE IRPINO"
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Amb. Claudio Passaro

[Handwritten signature]

Statuto dell'Ente di Ambito " CALORE IRPINO "

Art. 1 Costituzione dell'Ente di Ambito ,denominazione, durata e sede

- 1- Nel rispetto del principio di salvaguardare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà la risorsa costituita da tutte le acque superficiali e sotterranee, in applicazione dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, è costituito tra le Amministrazioni comunali e provinciali indicate al comma 3 del presente articolo un Consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142, denominato "Ente di Ambito Calore Irpino".
- 2- L'Ente di Ambito è dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa; è costituito con atto pubblico con durata limitata ad anni novantanove e cessa per l'esaurimento del fine.
- 3- Fanno parte dell'Ente di Ambito "Calore Irpino" le Province di Avellino e Benevento ed i seguenti Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale n. 1 "Calore Irpino", definito dall'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 :

Comuni della Provincia di Avellino

Aiello del Sabato	Altavilla Irpina	Andretta	Aquilonia
Ariano Irpino	Atripalda	Aveila	Avellino
Bagnoli Irpino	Baiano	Bisaccia	Bonito
Cairano	Calitri	Candida	Caposele
Capriglia Irpina	Carife	Casalbore	Cassano Irpino
Castel Baronia	Castelfranci	Castelvetero sul Calore	Cervinara
Cesinali	Chiusano S.Domenico	Chianche	Contrada
Conza della Campania	Domicella	Flumeri	Fontanarosa
Forino	Frigento	Gesualdo	Greci
Grotaminarda	Guardia dei Lombardi	Grottolella	Lacedonia
Lapio	Lauro	Lioni	Luogosano
Manocalzati	Marzano di Noia	Meillo Irpino	Mercogliano
Mirabella Eclano	Montaguto	Montecalvo Irpino	Montefalcione
Monteforte Irpino	Montefredane	Montefusco	Montella
Montemarano	Montemiletto	Monteverde	Montoro Inferiore
Montoro Superiore	Morra de Sanctis	Moschiano	Mugnano del Cardinale
Ospedaletto d'Alpinolo	Nusco	Pago del Vallo di Lauro	Parolise
Paternopoli	Petraro Irpino	Pietradefusi	Pietrastornina
Prata di Principato Ultra	Pratola Serra	Quadrelle	Quindici
Rocca S. Felice	Roccabascerana	Rotandi	Salza Irpino
Savignano Irpino	Scampitella	Serino	Sirignano
Solofra	Sorbo Serpico	Sperone	Sturmo
Summonte	S. Andrea di Conza	S. Angelo a Scala	S. Angelo dei Lombardi
S. Angelo all'Esca	S. Lucia di Serino	S. Martino Valle Caudina	S. Mango sul Calore
S. Michele di Serino	S. Nicola Baronia	S. Paolina	S. Potito Ultra
S. Sossio Baronia	S. Stefano del Sole	Taurano	Taurasi
Teora	Torella dei Lombardi	Torre le Noceille	Torriani
Trevico	Tufo	Vallata	Vallesaccarda
Venticano	Villamaina	Villanova del Battista	Volturara Irpino
Zungoli			



Comuni della Provincia di Benevento

Airola	Amorosi	Apice	Apollosa
Arpaia	Arpaia	Baselice	Benevento
Bonea	Bucciano	Buonalbergo	Calvi
Campolattaro	Campoli del M.te Taburno	Casalduni	Castelfranco in Miscano
Castelpagano	Castelpoto	Castelvenere	Cautano
Castelvetero in Val Fortore	Ceppaloni	Cerreto Sannita	Circello
Celle Sannita	Cusano Mutri	Dugenta	Durazzano
Faicchio	Foglianise	Foiano di Val Fortore	Forchia
Fragneto l'Abate	Fragneto Monforte	Ginestra degli Schiavoni	Frasso Telesino
Guardia Sanframondi	Limatola	Melizzano	Moiano
Montefalcione di Val Fortore	Molinara	Montesarchio	Morcone
Paduli	Pago Veiano	Pannarano	Paolisi
Paupisi	Pesco Sannita	Pietraroja	Pietrelcina
Ponte	Pontelandolfo	Puglianello	Reino
Sassinoro	Solopaca	S. Agata dei Goti	S. Angelo a Cupolo
S. Arcangelo Trimonte	S. Bartolomeo in Galdo	S. Croce del Sannio	S. Giorgio del Sannio
S. Giorgio la Molara	S. Leucio del Sannio	S. Lorenzello	S. Lorenzo Maggiore
S. Lupo	S. Marco dei Cavoti	S. Martino Sannita	S. Nazario
S. Nicola Manfredi	S. Salvatore Telesino	Telesse	Tocco Caudio
Torrecausa	Vitulano		

4-L'Ente di Ambito "Calore Irpino" ha sede nel Comune di , come deliberato dall'Assemblea degli Enti Consorziati nella sua prima riunione.

5-In considerazione dell'ampiezza dell'ambito territoriale potranno essere individuate dall'Assemblea degli Enti Consorziati ulteriori sedi periferiche operative.

Art. 2 Finalità

1- L'Ente di Ambito ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "Calore Irpino" quale risulta delimitato dalla cartografia allegata sotto la lettera A) alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, così come modificata dall'art. 2, comma 3, della legge stessa, e di provvedere alla programmazione e al controllo della gestione di detto servizio.

2- Nell'organizzazione di tale servizio devono essere salvaguardate le aspettative e i diritti delle future generazioni a fruire di un integro patrimonio ambientale, tutelando gli equilibri idrologici, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica e prevedendo ogni iniziativa tesa al risparmio e al rinnovo delle risorse idriche.

Art. 3 Funzioni

1- L'Ente di Ambito svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. In particolare l'Ente di Ambito:

a) procede alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, organizzando a tal fine i dati raccolti presso gli enti consorziati e avvalendosi di società che hanno titolo per procedere a tale ricognizione, selezionate secondo le norme vigenti;



- b) predispone e adotta, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, il programma pluriennale degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo, secondo gli indirizzi e i criteri formulati dalla Giunta Regionale;
- c) predispone e adotta, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, i piani annuali di attuazione del programma degli interventi;
- d) conclude accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla legge 127 / 97, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
- e) sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato tra quelle previste dall'art.22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990 n. 142, come integrato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e come modificata dall'art.17 punto 58 della legge 15 maggio 1997 n. 127;
- f) individua il soggetto gestore del servizio idrico integrato, fatto salvo quanto previsto dall'art.9, comma 4, e dall'art.10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36, favorendo il graduale superamento della frammentazione delle gestioni attualmente operanti;
- g) stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato apposita convenzione e disciplinare, sulla base della convenzione - tipo e del disciplinare - tipo allegati alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, attribuendogli, come previsto nel comma 4 dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il compito di coordinamento delle eventuali gestioni salvaguardate e tutelate;
- h) determina, modula e aggiorna le tariffe nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del Decreto del Ministro dei LL.PP. del 1 agosto 1996;
- i) esercita l'attività di controllo sull'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e ne indirizza l'attività in conformità alla convenzione di gestione e al piano finanziario di cui all'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14; verifica lo stato di attuazione del programma pluriennale degli interventi e il raggiungimento di standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, così come fissati nelle convenzioni medesime;
- l) stipula convenzioni con altri Enti di Ambito per regolare eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ambiti territoriali ottimali diversi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14;

Art. 4 Patrimonio dell'Ente di Ambito

1- L'Ente di Ambito ha un proprio patrimonio, costituito:

- a) da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alla popolazione servita;
- b) da eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti consorziati, imputati alla quota di partecipazione con valutazione da effettuare in base al valore attuale secondo le modalità previste dall'art. 2343 del codice civile;
- c) da acquisizioni dirette realizzate nei modi di legge per mezzo di acquisti, permuta, donazioni, lasciti, contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi.



- 2- All'Ente di Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
- 3- Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Ente d'ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
- 4- Le opere, le canalizzazioni e gli impianti relativi al servizio idrico integrato sono affidati in concessione d'uso al nuovo gestore, rimanendo di proprietà pubblica. Le nuove opere realizzate a seguito del programma di interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 entrano parimenti a far parte del patrimonio dell'Ente d'Ambito.


Art. 5 Quote di partecipazione

1- Le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Ente d'Ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune e risultante dall'ultimo censimento ISTAT. Sono aggiornate dall'Ente d'Ambito entro sei mesi dalla pubblicazione delle risultanze dei successivi censimenti demografici generali. Le nuove quote avranno decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello della pubblicazione delle risultanze ufficiali del censimento.

2- In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

1.	Comune di	Aiello del Sabato	0,37 %
2.	Comune di	Altavilla Irpina	0,66 %
3.	Comune di	Andretta	0,37 %
4.	Comune di	Aquilonia	0,30 %
5.	Comune di	Ariano Irpino	3,02 %
6.	Comune di	Atripalda	1,47 %
7.	Comune di	Avella	0,94 %
8.	Comune di	Avellino	7,24 %
9.	Comune di	Bagnoli Irpino	0,43 %
10.	Comune di	Baiano	0,62 %
11.	Comune di	Bisaccia	0,63 %
12.	Comune di	Bonito	0,36 %
13.	Comune di	Cairano	0,07 %
14.	Comune di	Calitri	0,82 %
15.	Comune di	Candida	0,14 %
16.	Comune di	Caposele	0,52 %
17.	Comune di	Capriglia Irpina	0,29 %
18.	Comune di	Carife	0,25 %
19.	Comune di	Casalbore	0,29 %
20.	Comune di	Cassano Irpino	0,13 %
21.	Comune di	Castel Baronia	0,16 %
22.	Comune di	Castelfranci	0,39 %
23.	Comune di	Castelvetro sul Calore	0,24 %
24.	Comune di	Cervinara	1,37 %
25.	Comune di	Cesinali	0,28 %
26.	Comune di	Chianche	0,08 %
27.	Comune di	Chiusano S. Domenico	0,33 %
28.	Comune di	Contrada	0,36 %
29.	Comune di	Conza della Campania	0,19 %
30.	Comune di	Domicella	0,19 %
31.	Comune di	Flumeri	0,43 %
32.	Comune di	Fontanarosa	0,49 %

[Handwritten signatures and initials]



STATUTO ENTE D'AMBITO " CALORE IRPINO "

33.	Comune di	Forino	0,64 %
34.	Comune di	Frigento	0,53 %
35.	Comune di	Gesualdo	0,52 %
36.	Comune di	Greci	0,14 %
37.	Comune di	Grottole	1,07 %
38.	Comune di	Grottolella	0,23 %
39.	Comune di	Guardia dei Lombardi	0,30 %
40.	Comune di	Lacedonia	0,39 %
41.	Comune di	Lapio	0,24 %
42.	Comune di	Lauro	0,50 %
43.	Comune di	Lioni	0,80 %
44.	Comune di	Luogosano	0,17 %
45.	Comune di	Manocalzati	0,37 %
46.	Comune di	Marzano di Nola	0,21 %
47.	Comune di	Melito Irpino	0,27 %
48.	Comune di	Mercogliano	1,37 %
49.	Comune di	Mirabella Eclano	1,10 %
50.	Comune di	Montaguto	0,09 %
51.	Comune di	Montecalvo Irpino	0,60 %
52.	Comune di	Montefalcione	0,44 %
53.	Comune di	Monteforte Irpino	1,04 %
54.	Comune di	Montefredane	0,30 %
55.	Comune di	Montefusco	0,21 %
56.	Comune di	Montella	1,03 %
57.	Comune di	Montemarano	0,44 %
58.	Comune di	Montemiletto	0,70 %
59.	Comune di	Monteverde	0,13 %
60.	Comune di	Montoro Inferiore	1,11 %
61.	Comune di	Montoro Superiore	1,01 %
62.	Comune di	Morra de Sanctis	0,20 %
63.	Comune di	Maschiano	0,21 %
64.	Comune di	Mugnano del Cardinale	0,65 %
65.	Comune di	Nusco	0,63 %
66.	Comune di	Ospedaletto d'Alpinolo	0,21 %
67.	Comune di	Pago del Vallo di Lauro	0,22 %
68.	Comune di	Parolise	0,08 %
69.	Comune di	Paternopoli	0,40 %
70.	Comune di	Petraro Irpino	0,06 %
71.	Comune di	Pietradefusi	0,36 %
72.	Comune di	Pietrastornina	0,22 %
73.	Comune di	Prata di Principato Ultra	0,39 %
74.	Comune di	Pratola Serra	0,43 %
75.	Comune di	Quadrelle	0,19 %
76.	Comune di	Quindici	0,41 %
77.	Comune di	Rocca S. Felice	0,15 %
78.	Comune di	Roccabascerana	0,30 %
79.	Comune di	Rotondi	0,43 %
80.	Comune di	Salza Irpina	0,11 %
81.	Comune di	Savignano Irpino	0,20 %
82.	Comune di	Scampitella	0,23 %
83.	Comune di	Serino	0,92 %
84.	Comune di	Sirignano	0,25 %
85.	Comune di	Solofra	1,45 %
86.	Comune di	Sorbo Serpico	0,08 %
87.	Comune di	Sperone	0,40 %
88.	Comune di	Sturno	0,44 %
89.	Comune di	Summonte	0,21 %
90.	Comune di	S. Andrea di Conza	0,26 %
91.	Comune di	S. Angelo a Scala	0,08 %
92.	Comune di	S. Angelo all'Esca	0,14 %

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



STATUTO ENTE D'AMBITO " CALORE IRPINO "

93.	Comune di	S. Angelo dei Lombardi	0,63 %
94.	Comune di	S. Lucia di Serino	0,19 %
95.	Comune di	S. Mango sul Calore	0,17 %
96.	Comune di	S. Martino Valle Caudina	0,62 %
97.	Comune di	S. Michele di Serino	0,29 %
98.	Comune di	S. Nicola Baronia	0,12 %
99.	Comune di	S. Paolina	0,19 %
100.	Comune di	S. Pofto Ultra	0,18 %
101.	Comune di	S. Sossio Baronia	0,29 %
102.	Comune di	S. Stefano dei Sali	0,24 %
103.	Comune di	Taurano	0,20 %
104.	Comune di	Taurasi	0,40 %
105.	Comune di	Teora	0,28 %
106.	Comune di	Torella dei Lombardi	0,39 %
107.	Comune di	Torre le Nocelle	0,18 %
108.	Comune di	Torrioni	0,09 %
109.	Comune di	Trevico	0,20 %
110.	Comune di	Tufo	0,13 %
111.	Comune di	Vallata	0,45 %
112.	Comune di	Vallesaccarda	0,24 %
113.	Comune di	Venticano	0,33 %
114.	Comune di	Villamaina	0,14 %
115.	Comune di	Villanova dei Battista	0,28 %
116.	Comune di	Volturnara Irpina	0,55 %
117.	Comune di	Zungoli	0,20 %
118.	Comune di	Airola	1,00 %
119.	Comune di	Amarosi	0,37 %
120.	Comune di	Apice	0,75 %
121.	Comune di	Apollosa	0,34 %
122.	Comune di	Arpaia	0,23 %
123.	Comune di	Arpaise	0,12 %
124.	Comune di	Baselice	0,39 %
125.	Comune di	Benevento	8,24 %
126.	Comune di	Bonea	0,20 %
127.	Comune di	Bucciano	0,24 %
128.	Comune di	Buonalbergo	0,27 %
129.	Comune di	Caivi	0,30 %
130.	Comune di	Campolattaro	0,16 %
131.	Comune di	Campoli dei M.te Taburno	0,20 %
132.	Comune di	Casalduni	0,21 %
133.	Comune di	Castelfranco in Miscano	0,15 %
134.	Comune di	Castelpagano	0,23 %
135.	Comune di	Castelpoto	0,21 %
136.	Comune di	Casteivenero	0,33 %
137.	Comune di	Casteivetero in Val Fortore	0,28 %
138.	Comune di	Cautano	0,28 %
139.	Comune di	Ceppaloni	0,43 %
140.	Comune di	Cerreto Sannita	0,58 %
141.	Comune di	Circello	0,37 %
142.	Comune di	Colle Sannita	0,41 %
143.	Comune di	Cusano Mutri	0,58 %
144.	Comune di	Dugenta	0,36 %
145.	Comune di	Durazzano	0,26 %
146.	Comune di	Faicchio	0,53 %
147.	Comune di	Foglianise	0,44 %
148.	Comune di	Foiano di Val Fortore	0,22 %
149.	Comune di	Forchia	0,12 %
150.	Comune di	Fragneto l'Abate	0,19 %
151.	Comune di	Fragneto Monforte	0,27 %
152.	Comune di	Frasso Telesino	0,40 %



[Handwritten signature]

STATUTO ENTE D'AMBITO " CALORE IRPINO "

153.	Comune di	Ginestra degli Schiavoni	0,09 %
154.	Comune di	Guardia Sanframondi	0,76 %
155.	Comune di	Limatola	0,47 %
156.	Comune di	Melizzano	0,25 %
157.	Comune di	Moiano	0,55 %
158.	Comune di	Molinara	0,26 %
159.	Comune di	Montefalcone di Val Fortore	0,26 %
160.	Comune di	Montesarchio	1,66 %
161.	Comune di	Morcone	0,85 %
162.	Comune di	Paduli	0,60 %
163.	Comune di	Pago Veiano	0,37 %
164.	Comune di	Pannarano	0,29 %
165.	Comune di	Paolisi	0,23 %
166.	Comune di	Paupisi	0,22 %
167.	Comune di	Pesco Sannita	0,29 %
168.	Comune di	Pietraroja	0,09 %
169.	Comune di	Pietrelcina	0,40 %
170.	Comune di	Ponte	0,33 %
171.	Comune di	Pontelandoifo	0,43 %
172.	Comune di	Puglianello	0,17 %
173.	Comune di	Reino	0,18 %
174.	Comune di	Sassinoro	0,12 %
175.	Comune di	Solopaca	0,58 %
176.	Comune di	S. Agata dei Goti	1,49 %
177.	Comune di	S. Angelo a Cupolo	0,54 %
178.	Comune di	S. Arcangelo Trimonte	0,11 %
179.	Comune di	S. Bartolomeo in Galda	0,82 %
180.	Comune di	S. Croce del Sannio	0,14 %
181.	Comune di	S. Giorgio del Sannio	1,16 %
182.	Comune di	S. Giorgio la Molara	0,45 %
183.	Comune di	S. Leucio del Sannio	0,43 %
184.	Comune di	S. Lorenzello	0,30 %
185.	Comune di	S. Lorenzo Maggiore	0,28 %
186.	Comune di	S. Lupo	0,12 %
187.	Comune di	S. Marco dei Cavoti	0,50 %
188.	Comune di	S. Martino Sannita	0,16 %
189.	Comune di	S. Nazario	0,10 %
190.	Comune di	S. Nicola Manfredi	0,44 %
191.	Comune di	S. Salvatore Telesino	0,48 %
192.	Comune di	Telese	0,61 %
193.	Comune di	Tocco Caudio	0,22 %
194.	Comune di	Torrecoiso	0,46 %
195.	Comune di	Vitulano	0,39 %
		pari al	95 %
196.	Amministrazione Provinciale di	Avellino	3 %
197.	Amministrazione Provinciale di	Benevento	2 %
		pari al	5 %
		Totale complessivo	100 %



Le quote di partecipazione in sede di prima applicazione sono state determinate sulla scorta dei dati demografici elaborati dall' " Annuario Statistico Campano " edizione 1996 edito a cura della Regione Campania - Assessorato Ricerca Scientifica ed Informatica. (fonte : ISTAT).

Art. 6 Organi dell'Ente di Ambito

- 1- Sono organi dell'Ente di Ambito:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;

Art. 7 Assemblea

- 1- L'Assemblea dell'Ente di Ambito è composta dal Presidente della Provincia di Avellino o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Benevento o suo delegato e dai rappresentanti dei Comuni consorziati, in ragione di uno ogni 20.000 abitanti e fino a un massimo di 15 rappresentanti. I Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti hanno comunque diritto ad un rappresentante.
- 2- I rappresentanti dei Comuni vengono nominati dal Sindaco.
- 3- A ciascun consorzio è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.
- 4- I mutamenti della composizione dell'Assemblea, in conseguenza del cambiamento del numero degli abitanti dei Comuni consorziati, operano di diritto decorsi trenta giorni dalla notificazione ovvero dall'accertamento dell'avvenuto mutamento. Il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Ente di Ambito qualora il Sindaco o il Presidente della Provincia risultino sostituiti nella rispettiva carica.
- 5- L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente, eletto a maggioranza nella prima riunione dell'Assemblea medesima, fra i suoi componenti.
- 6- Il Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente.
- 7- Viene nominato Vice Presidente il componente dell'Assemblea primo dei non eletti nella votazione per la nomina del Presidente.
- 8- Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

Art. 8 Competenze dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività dell'Ente di Ambito e pertanto delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del Presidente e nomina del Vice presidente dell'Assemblea, prescelti fra i suoi componenti;

- b) elezione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentanti i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; elezione del componente del Consiglio di Amministrazione rappresentante i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
- c) elezione del Collegio dei revisori dei conti ;
- d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- f) approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario con indicazione delle risorse disponibili e di quelle da reperire e del connesso modello gestionale ed organizzativo del servizio idrico integrato; determinazione della sede dell'Ente d'Ambito;
- g) approvazione della convenzione tipo e relativo disciplinare per la gestione integrata del servizio, come stabilito dall'art. 11 della legge 5/01/1994 n. 36 , sulla base della convenzione - tipo e del disciplinare - tipo di cui all'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.
- h) scelta della forma di gestione del servizio fra quelle previste dall'art.22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990 n.142 come integrato dall'art.12 della legge 23 dicembre 1992 n.498 e come modificato dal comma 58 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n.127 e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
- i) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera h) ;
- j) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
- k) determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt.13 e seguenti della legge 5/01/ 1994 n.36 e dal Decreto del Ministro dei LL.PP. 1 agosto 1996;
- l) approvazione dei regolamenti interni relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi. , loro modificazioni, approvazione della pianta organica.
- m) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione , del Collegio dei revisori .
- n) approvazione del rapporto annuale redatto dal proprio Organo Tecnico circa le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato;
- o) presa d'atto delle concessioni a terzi esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n.5 gennaio 1994 n.36 e mantenute in essere ai sensi dell'art.10, comma 3 della stessa legge;



- p) presa d'atto della cessazione , dal momento della sottoscrizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, di eventuali concessioni a terzi assentite posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 36/94.
- q) determinazione degli standard di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi idrici integrati;
- r) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n.5 gennaio 1994 n.36, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità ;
- s) approvazione del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della gestione del servizio, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 così come modificata dalla legge 3/8/1999 n.265.
- t) approvazione della carta dei servizi;
- u) decadenza del Presidente, del Vice Presidente dell'Assemblea e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali;
- v) modificazioni da apportare al presente statuto;
- w) determinazione della sede dell'Ente di Ambito e della quota di partecipazione dei comuni al fondo di dotazione dell'Ente di Ambito;
- z) adozione di tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio di Amministrazione richiede il suo voto.



Art. 9 Convocazione dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione , del conto consuntivo e per la verifica dell'andamento gestionale ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richiede ; in tali casi l'Assemblea è convocata entro trenta giorni.
- 2- L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nei casi d'urgenza mediante telegramma.
- 3- L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4- L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei componenti l'Assemblea almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; in caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore, assicurando, mediante telegramma, la comunicazione sintetica degli argomenti da trattare. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

- 5- Gli atti relativi all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, contestualmente alla convocazione, presso la segreteria dell'Ente di Ambito.
- 6- Nei casi in cui debba procedersi alla elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, questa è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di Avellino o dal suo delegato. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli Enti consorziati. Nel caso di commissariamento regionale per la costituzione dell'Ente d'Ambito, nei casi in cui debba procedersi alla elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, questa è convocata e presieduta dal Commissario Straordinario Regionale o dal suo delegato.

Art. 10 Funzionamento dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.
- 2- Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, tranne quelle nelle quali si trattino argomenti che presuppongono valutazioni e apprezzamenti su persone.
- 3- In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza dei consorziati che rappresentino la maggioranza (metà più uno) delle quote di partecipazione.
- 4- In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
- 5- Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole dei consorziati presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al consorzio (un terzo se in seconda convocazione) .
- 6- Per l'adozione delle delibere di cui alle lettere a) , f) , g) , h) , i) , j) , k) , l) , v) dell'art. 8 è richiesto il voto favorevole dei consorziati presenti all'Assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al consorzio di ambito in seduta di prima convocazione ed almeno la metà in seconda convocazione .
- 7- Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in cui con esse venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 8- Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal dipendente dell'Ente di Ambito che svolge funzioni di segretario.

Art. 11 Consiglio di Amministrazione

- 1- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Provincia di Avellino o suo delegato, dal Sindaco del comune di Avellino o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Benevento o suo delegato, dal Sindaco del comune di Benevento o suo

delegato, da due consiglieri eletti fra i rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; da un consigliere eletto fra i rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

- 2- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avente funzioni di amministratore delegato, è eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal componente del Consiglio primo dei non eletti nella votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
- 4- Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta convocata entro sessanta giorni dalla vacanza.
- 5- I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 12 Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 1- Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione dell'Ente di Ambito e in particolare:
 - a) elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il componente avente le funzioni vicarie
 - b) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) z) dell'art.8;
 - c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) predispone la pianta organica e assume in servizio il personale;
 - e) designa il direttore;
 - f) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'Ente di Ambito;
 - g) delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e assistenza che si rendano necessari;
 - h) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - i) nomina il segretario delle sedute;
 - j) stabilisce gli importi per le spese e gli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente di Ambito.
 - l) provvede alla costituzione dell'Organo Tecnico previsto al successivo articolo 19.

Art. 13 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 1- Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal componente avente le funzioni vicarie, con le stesse modalità vigenti per la convocazione dell'Assemblea.
- 2- Può essere convocato su richiesta scritta di almeno due suoi membri e in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.

- 3- Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
- 4- Ciascun consigliere ha diritto ad un voto; egualmente il Presidente.
- 5- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6- Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto.

Art. 14 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha funzioni di Amministratore delegato. In particolare il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) rappresenta l'Ente di Ambito di fronte a terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie;
 - c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto delle clausole convenzionali;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
 - g) sovrintende agli uffici e ai servizi consorziali e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - h) esercita le funzioni demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ovvero attribuite per legge;
 - i) trasmette il bilancio di previsione e il conto consuntivo al settore regionale Ciclo Integrato delle Acque per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell'Ente di Ambito.
- 2- In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro eletto dal Consiglio di Amministrazione.
- 3- Il Presidente può delegare a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze. Le deleghe devono in ogni caso essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse è data notizia all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Partecipazione degli Enti consorziati

- 1- Il Presidente dell'Assemblea provvede a trasmettere agli Enti consorziati, entro 15 giorni dalla loro adozione, gli atti deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività svolta.
Gli organi dell'Ente di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Ente e in particolare:

- a) attuano incontri con gli Enti consorziati, partecipando anche, a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi;
 - b) divulgano e illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati;
- Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre l'obbligo di:
- a) esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini e utenti relative al servizio idrico;
 - b) prevedere nella convenzione di affidamento del servizio idrico che l'Ente gestore attui, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazz.Uff. n. 43 del 22 febbraio 1994; in particolare nella convenzione sarà sancito l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.
 - c) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti;
 - d) curare i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predisporre materiali didattici;
 - e) predisporre pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività.

Art. 16 Commissioni consultive

- 1- Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Ente di Ambito, l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione possono costituire commissioni consultive, inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 17 Collegio dei revisori dei conti

- 1- Il controllo sulla gestione economico - finanziaria dell'Ente d'ambito è esercitato dal Collegio dei revisori composto da tre esperti eletti dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'art. 57 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 .
- 2- I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- 3- Il collegio resta in carica tre anni e in ogni modo fino alla sua ricostituzione.
- 4- I componenti del collegio non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili per una sola volta.
- 5- I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

- 6- Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i componenti dell'Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Ente di Ambito da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo, o che abbiano con lo stesso liti pendenti.
- 7- I revisori dei conti debbono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea quando sono in discussione argomenti di carattere economico - finanziario; nei medesimi casi il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rivolgere analogo invito.

Art. 18 Compiti del Collegio dei revisori dei conti

- 1- Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente di Ambito e attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 2- Nell'esercizio della loro attività i revisori contabili hanno libero accesso agli atti e documenti dell'Ente di Ambito.
- 3- Essi devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del proprio ufficio.
- 4- I revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.
- 5- Il collegio dei revisori dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente di Ambito, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

Art. 19 Organizzazione degli uffici e del personale

- 1- In base all'art. 13 della legge 3/8/1999 n. 265 l'Ente d'Ambito provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti.
- 2- L'Ente d'Ambito è dotato di un Organo Tecnico costituito da un Direttore, un dirigente per la pianificazione ed un dirigente per il controllo. Il Direttore ed i dirigenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra esperti in possesso del diploma di laurea da almeno dieci anni, di riconosciuta esperienza e professionalità in materia.
- 3- La copertura dei posti di Direttore e di dirigente avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5 della legge 8/6/1990 n. 142, come modificato dalla legge 127/97.
- 4- L'Ente d'Ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltretutto, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli Enti consorziati.



- 5- Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale sono regolati dalla disciplina di settore.
- 6- Non possono essere nominati impiegati o dirigenti dell'Ente d'Ambito i consiglieri degli enti locali associati.
- 7- L'Organo Tecnico ha il compito precipuo di controllare l'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e di indirizzarne l'attività in conformità alla convenzione di gestione, al programma degli interventi e al piano finanziario previsti dall'art. 11, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.
- 8- L'Organo Tecnico controlla che la gestione delle risorse idriche avvenga secondo le indicazioni formulate dall'Ente di Ambito e in conformità al Piano Regolatore Generale degli acquedotti ed ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta Regionale.
- 9- L'Organo Tecnico fornisce consulenza al Consiglio di Amministrazione. Ogni sei mesi esso relaziona al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea sull'attività di controllo svolta.
- 10 - L'Organo Tecnico resta in carica per la durata di tre anni e decade automaticamente con lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
- 11- La pianta organica, il regolamento organico del personale e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi dettati per la contrattazione collettiva di comparto ed in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni.
- 12- La pianta organica, il regolamento organico del personale e le loro modificazioni sono approvati dall'Assemblea Consortile.
- 13- Al personale dipendente dell'Ente di Ambito si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto degli Enti locali.
- 14- Ai dipendenti trasferiti da altri enti si applica la normativa degli Enti pubblici relativa alla mobilità o quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

Art. 20 Il Direttore Generale

- 1- Il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
- 2- Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente di Ambito, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; dirige e coordina l'Organo Tecnico.

In particolare il Direttore Generale:

- a) coordina la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognature e depurazione esistenti ai fini dell'elaborazione del programma degli interventi, avvalendosi prioritariamente delle indagini e delle elaborazioni già disponibili presso le strutture di gestione dei sistemi di acquedotto e depurativi e in particolare di quelle effettuate dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali di Avellino e di Benevento;
- b) sovrintende alla elaborazione del programma degli interventi, con annessi piano finanziario e modello gestionale ed organizzativo;
- c) sovrintende alla elaborazione dei piani annuali di attuazione di cui all'art. 8, comma 3 della legge 21 maggio 1997, n. 14, e agli eventuali aggiornamenti del piano degli interventi di cui all'art. 8, comma 4, della legge stessa;
- d) coordina l'attività di amministrazione predisponendo gli atti necessari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e) coordina l'attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dall'Ente di Ambito;
- f) dirige il personale dell'Ente di Ambito;
- g) provvede alle spese e agli acquisti necessari al funzionamento dell'Ente di Ambito;
- h) provvede a dare applicazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea;
- i) cura i rapporti di carattere tecnico - amministrativo con gli altri Enti di Ambito e con il Settore Ciclo integrato delle Acque della Regione Campania;
- l) presiede le gare d'appalto di servizio di opere di competenza dell'Ente d'Ambito;
- m) sottoscrive le convenzioni ed i contratti con i terzi;
- n) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione;
- o) assicura il coordinamento degli Organi dell'Ente.

Art. 22 Responsabilità dei componenti del C. d. A., dei revisori dei conti, del Direttore

- 1- I componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili verso l'Ente di Ambito dei danni derivanti allo stesso dall'inosservanza di tali doveri.

Art. 23 Azione di responsabilità

- 1- L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti o del Direttore è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea. Per l'adozione di tale deliberazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.
- 2- Il provvedimento di avvio di azione di responsabilità è eseguito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 Indennità e compensi degli amministratori

- 1- Ai componenti dell'Assemblea, agli Amministratori, ai revisori dei conti competono le indennità e i rimborsi spese stabiliti dall'Assemblea nei limiti delle norme di legge in vigore. L'indennità di funzione prevista per i componenti degli organi esecutivi dell'Ente d'Ambito è determinata dall'articolo 23 della legge 3 Agosto 1999 n.265.

Art. 25 Finanza e contabilità

- 1- Per la finanza e contabilità dell'Ente di Ambito si applicano le norme vigenti per gli Enti locali territoriali.
- 2- Tutti i costi di funzionamento dell'Ente di Ambito sono determinati in sede di bilancio e, per la loro copertura, viene stabilito annualmente il canone che il disciplinare di gestione pone a carico del gestore del servizio idrico integrato.
- 3- Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da presentarsi all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio interessato, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità pareggio finanziario e pubblicità.
- 4- Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati al settore regionale Ciclo integrato delle Acque per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito.
- 5- I risultati della gestione annuale dell'Ente sono trasmessi ad ogni consorzio per gli adempimenti di cui all'art. 14 del D.L. n. 77/95.
- 6- I proventi tariffari di competenza dell'Ente d'Ambito sono destinati prioritariamente alla ricostituzione del fondo di dotazione.

Art. 26 Disposizione finanziaria transitoria

- 1- In fase di prima costituzione dell'Ente di Ambito, ed in attesa dell'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nonché della disciplina di cui all'art. 13, comma 3, della stessa legge, in materia di tariffa del servizio idrico integrato, le spese di funzionamento dell'Ente di Ambito gravano sul fondo di dotazione, inizialmente determinato in lire un miliardo, che verrà così ripartito:

- a) per il 3 % a carico della Provincia di Avellino;
- b) per il 2 % a carico della Provincia di Benevento;
- c) per il 95% a carico dei Comuni consorziati in proporzione alla popolazione residente, come determinato dall'art.5 del presente statuto.

Art. 27 Norma finale di rinvio

- 1- Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per le Province ed i Comuni, in quanto applicabili.